



Cerca nel sito

RICERCA AVANZATA

- Osservatorio normativo
 - Acque
 - Appalti e acquisti verdi
 - Aria
 - Cambiamenti climatici
 - Contabilità ambientale
 - Danno ambientale e bonifiche
 - Disposizioni trasversali
 - Energia
 - Imballaggi
 - Inquinamento (altre forme di)
 - Ippc
 - Qualità
 - Rifiuti
 - Rischio incidenti rilevanti (Seveso)
 - Rumore
 - Sicurezza sul lavoro
 - Sostanze pericolose
 - Territorio
 - Trasporti
 - Via / Vas
 -
 - Presentazione
 - Informazioni e contatti
 - Per abbonarsi
 - News
- Scadenze ambientali
 - Gli Speciali
- Attività formazione
 - Le newsletter
- Strumenti e servizi
 - Area PFU
 - Rivista Rifiuti

Direttiva Parlamento europeo e Consiglio Ue 2012/11/Ue

Sicurezza sul lavoro - Protezione dei lavoratori dai campi elettromagnetici - Modifica direttiva 2004/40/Ce

🔑 Parole chiave: **Sicurezza sul lavoro** | **Inquinamento (altre forme di)** | **Elettrosmog** | Proroghe

[Altri documenti con le stesse parole chiave](#)

Testo vigente oggi 03-05-2012

Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea

Direttiva 19 aprile 2012, n. 2012/11/Ue

(Guue 24 aprile 2012 n. L110)

Direttiva che modifica la direttiva 2004/40/Ce sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18a direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/Cee)

Il Parlamento europeo e il consiglio dell'Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 153, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo^[1], previa consultazione del Comitato delle Regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria^[2], considerando quanto segue:

(1) In seguito all'entrata in vigore della direttiva 2004/40/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, le parti interessate, in particolare quelle appartenenti alla comunità medica, hanno manifestato serie preoccupazioni sull'impatto che l'attuazione di tale direttiva potrebbe avere sull'utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini, nonché sul suo impatto su talune attività industriali.

(2) La Commissione ha esaminato le argomentazioni delle parti interessate e ha deciso di riconsiderare alcune disposizioni della direttiva 2004/40/Ce sulla base delle nuove informazioni scientifiche.

(3) Il termine per il recepimento della direttiva 2004/40/Ce è stato rinviato dalla direttiva 2008/46/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio al 30 aprile 2012, al fine di consentire l'adozione di una nuova direttiva basata sulle informazioni scientifiche più recenti entro tale data.

(4) Il 14 giugno 2011 la Commissione ha adottato la proposta di nuova direttiva che sostituisce la direttiva 2004/40/Ce. Lo scopo della nuova direttiva è di garantire sia un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, sia la continuità e lo sviluppo delle attività mediche e industriali che prevedono l'utilizzo dei campi elettromagnetici. Di conseguenza, anticipando l'adozione della nuova direttiva al 30 aprile 2012, la maggioranza degli Stati membri non ha recepito la direttiva 2004/40/Ce.

(5) Data la complessità tecnica della materia, è tuttavia improbabile che la nuova direttiva sia adottata entro il 30 aprile 2012.

(6) Di conseguenza, è opportuno posticipare il termine del 30 aprile 2012. Pertanto, è necessario che la presente direttiva entri in vigore il giorno della pubblicazione,

Hanno adottato la presente direttiva:

Articolo 1

All'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/Ce la data "30 aprile 2012" è sostituita da quella del "31 ottobre 2013".

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 19 aprile 2012

Note ufficiali